

Circolare: 10/2025

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-3242/I.1

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri OPI

Data: 14 marzo 2025

Ai Presidenti delle
Commissioni d'Albo Infermieri Pediatrici
OPI

Oggetto: Legge 21 febbraio 2025, n. 15 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Si informano gli Ordini in indirizzo che sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 – serie Generale n. 45, è stata pubblicata la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Di seguito si riportano le modifiche di interesse apportate al decreto-legge in sede di conversione.

Articolo 4, comma 2 (Disposizioni concernenti termini in materia di salute)

L'art. 4, comma 2, come modificato in sede referente, interviene sull'art. 34, comma 1, del Decreto-legge n. 21 del 2021, conv. con modif. dalla Legge n. 51 del 2022, prorogando al 31 dicembre 2027 il termine che consente l'esercizio temporaneo nel territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore sociosanitario ai cittadini ucraini, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Ai cittadini ucraini, che comunque devono risultare residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, viene pertanto consentito l'esercizio temporaneo sul territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, di una professione sanitaria o la professione di operatore sociosanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da alcune direttive europee. Viene inoltre previsto che le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti non solo se muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, ma anche se in possesso della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dalla disposizione in argomento:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2027, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o

private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'[articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale. La struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Articolo 4, comma 2 bis (Disposizioni concernenti termini in materia di salute)

La legge di conversione in argomento ha aggiunto all'art. 4 del decreto-legge 202/2024, il comma 2-bis che interviene sull'articolo 5-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (conv. con mod. dalla Legge n. 14 del 2023) apportando le seguenti modifiche:

- la **lettera a)** modifica il comma 1-bis del citato articolo 5-bis, prevedendo per il triennio 2020-2022 l'estensione di ulteriori due anni, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025, del termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo - ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 - relativo all'acquisizione dei crediti formativi per ECM (attività di formazione continua in medicina);
- la **lettera b)** modifica il comma 1-ter del medesimo articolo, aggiungendo il triennio 2020-2022 ai già previsti trienni 2014-2016 e 2017-2019, ai periodi per i quali la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua.

Di seguito si riporta, per comodità di lettura, il testo dell'art. 5-bis del decreto legge n- 34/2020 come modificato dall'articolo in esame:

“I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell'[articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), e dell'[articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla [legge 11 gennaio 2018, n. 3](#), che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19. [29](#)

1-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ai sensi dell'[articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), per il triennio 2020-2022 è prorogato al 31 dicembre 2025. Il triennio formativo 2023-2025 ed il relativo obbligo formativo hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.[30](#)



1-ter. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo formativo per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 può essere conseguita, in caso di mancato raggiungimento degli obblighi formativi nei termini previsti, attraverso crediti compensativi definiti con provvedimento della Commissione nazionale per la formazione continua”.

Articolo 4, comma 3-bis e 3-ter (Disposizioni concernenti termini in materia di salute)

La legge di conversione in argomento ha aggiunto all'art. 4 del decreto-legge 202/2024, i commi 3-bis e 3-ter.

I comma 3-bis e 3-ter apportano delle modifiche alla disciplina prevista dall'[art. 1, comma 268, lettera b\), della legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) disciplinante la possibilità, in via straordinaria, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di utilizzare alcuni strumenti - previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati - per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento.

In particolare, la disposizione oggetto di modifica stabilisce che gli enti del SSN, nei limiti di spesa consentiti per il personale dalla disciplina vigente in materia, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025, possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali e che abbia maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

Articolo 4, comma 7, lett. d) (Disposizioni concernenti termini in materia di salute)

La disposizione in esame interviene sull'articolo 4, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 prorogando di un anno, fino al 31 dicembre 2025, l'applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Il suddetto comma 8-septies stabilisce, in particolare, che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave, già prevista per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi dagli esercenti una professione sanitaria in presenza di situazioni di grave carenza di personale sanitario.

Articolo 21, commi 4 e 5 (Abrogazione della disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19, estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e annullamento delle sanzioni)

I commi 4 e 5 dell'articolo 21 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. Restano



comunque acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 21, commi 5-octies, 5-novies e 5-decies (Sanzioni e controlli COVID19)

Il comma 5-octies dell'articolo 21 apporta modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo del 2020, n. 19, che disciplina controlli e sanzioni per la violazione delle misure urgenti adottate per evitare la diffusione da COVID-19.

Nello specifico il comma in esame abroga il comma 2 dell'articolo 4 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. Il comma 5-novies dell'articolo 21 apporta modificazioni all'articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020 (conv. legge 14 luglio 2020, n. 74) – incidendo sul comma 1 e comma 2 – contenente una disciplina sanzionatoria destinata a trovare applicazione nei casi di inosservanza delle misure di contenimento previste dal decreto-legge in esame, nonché dai decreti e dalle ordinanze emanati in attuazione del medesimo. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge da ultimo citato prevede, poi, che le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Il nuovo comma 5-novies dell'articolo 21 sopprime i periodi dal quarto all'ultimo del comma 2 dell'articolo 2 per i quali: - all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; - il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione; - in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Il comma 5-decies dell'articolo 21, introdotto dalla Commissione, incide sui procedimenti amministrativi non ancora conclusi. In particolare, ne disciplina l'interruzione definitiva per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5 del decreto-legge n. 19 del 2020 e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Al fine di consentire un esame più approfondito delle disposizioni in esame si allega alla presente il testo del decreto-legge come modificato dalla legge di conversione in oggetto (**all. n. 1**).

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

Allegati: c.s.

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE